



I.C. di SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

Via IV novembre snc, 03049, Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Tel. 0776350200; Mail fric857001@istruzione.it; PEC fric857001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 90032250608 – C.M. FRIC857001 – C.U.U. UFZFX3

Prot. n. vedi segnatura

S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura

Alla comunità educante
dell'IC di Sant'Elia Fiumerapido (FR)
Al Sito Web

Circolare n. 285

Oggetto: Decreto Riapertura

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*.

In tale Decreto-Legge vengono previste le disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1° aprile.

Il provvedimento contiene, accanto a **misure di carattere generale** (comportamenti da assumere in caso di isolamento e autosorveglianza, utilizzo dei dispositivi di protezione, graduale superamento del green pass base e di quello rafforzato), **altre che riguardano la scuola** (obblighi vaccinali per il personale scolastico, nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema di educazione, scolastico e di formazione, ecc.).

In data 28/3/2022 è stata pubblicata la nota n.620 a firma congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie del MI inerente gli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola (allegato 1).

In data 29/3/2022 è stata pubblicata la nota n.410 a firma congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie del MI che descrive le modalità applicative in ambito scolastico del suddetto decreto (allegato 2).

Tale nota è ben esemplificativa delle principali novità che riguardano il mondo della scuola ed in particolare: 1) le misure precauzionali per la scuola dell'infanzia; 2) le misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 3) le misure precauzionali di carattere generale; 4) la verifica digitale Certificazione verde COVID-19.

Di seguito si riportano le novità del decreto che riguardano direttamente o indirettamente il mondo della scuola.

Misure di carattere generale

Isolamento e autosorveglianza

In tema di isolamento e autosorveglianza si dispone che:

- a decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell'isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione;
- chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell'autosorveglianza.

L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Da tale disposizione restano esclusi:

- I bambini di età inferiore a 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo.

Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Cessazione isolamento

Una Circolare del Ministero della Salute disciplinerà le modalità attuative.

L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.

In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.

Misure che riguardano la scuola

Dispositivi di protezione individuale

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Partecipazione a concorsi pubblici

A partire dal 1° aprile, sull'intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test).

Accesso ai locali scolastici degli esterni

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):

“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.

Misure di sicurezza per l'accesso e la permanenza a scuola

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

In previsione la sottoscrizione dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022.

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive).

Si dispone che, fermo restando il regime dell'autosorveglianza per il personale scolastico, dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2022), nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i CPIA si applicano le nuove norme:

Gestione dei casi di positività nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle **mascherine Ffp2 per dieci giorni** dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Si evidenzia che tale misura (uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo) vale anche per i bambini della scuola dell'infanzia che abbiamo superato i 6 anni, contrariamente a quanto valido sino al 31 marzo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. **Se si è ancora sintomatici,** il test va ripetuto al quinto

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Didattica digitale integrata per alunni in isolamento

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- resta **l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi. **La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive;**

- è raccomandato il rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

- permane, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.**

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l'a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs. 62/17).

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

Trattamento dei dati personali

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'art. 17-bis, cc. 1 e 6, del D.L. 18/2020 (art. 10, c. 1 che rimanda all'Allegato A pt.3 D.L. 24/2022).

Riunioni da remoto dal 1° aprile

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022).

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Per il personale scolastico l'obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) **fino al 15 giugno 2022**.

Viene precisato che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale riguarda anche il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei CTS. Per tale personale (docente ed educativo) la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività a contatto con gli alunni. Spetta ai Dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.

I Dirigenti scolastici verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale secondo le modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9).

Nei casi in cui il docente (o l'educatore) non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l'esenzione, il diritto al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni.

Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione.

Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all'esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione (di cui sopra) il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne fornisce indicazione scritta all'interessato. A seguito di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti ed educatori impiegati in attività di supporto all'istituzione scolastica con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.

Esenzione dall'obbligo vaccinale

Non permane l'obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

Viene introdotto uno specifico articolo per il SOLO personale docente ed educativo della scuola.

Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola

Per tutti i lavoratori della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educatori ed ATA) in caso di inadempienza nei confronti dell'obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per accedere al luogo di lavoro devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).

Lavoratori fragili e lavoro agile

NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020

Lavoratori inidonei temporaneamente

L'art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022.

Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.

Assenza per quarantena e per malattia da Covid-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui *“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”*.

Assenza per effettuare la vaccinazione

Art. 31, c. 5, D.L. 41/2021: *“l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”*.

Congedi previsti dall'art. 9 del D.L. 146/2021

NON prorogati oltre il 31 marzo 2021.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Lombardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2, del D.Lgs. 39/93